

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 19-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE CAROLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1963

Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 1967

Estensione alle diffusioni radiotelevisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa

ONOREVOLI SENATORI. — Già con lo Statuto Albertino, col quale venne solennemente sancita la libertà di stampa, si volle provvedere anche a porre un certo limite a questo diritto onde reprimere gli abusi.

Da qui nacquero le norme che fanno obbligo di inserire nei periodici le risposte, rettifiche e dichiarazioni delle persone che siano state in essi nominate o indicate.

Riaffermato con la Costituzione, articolo 21, il diritto di tutti « di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione », si rese necessario, a tutela degli interessi dei singoli, riprodurre le norme riguardanti il diritto di rettifica. E a ciò si provvede con l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Col disegno di legge in esame si intende estendere alle diffusioni radiotelevisive il diritto di rettifica previsto nel citato articolo 8 della legge sopra indicata.

La 2^a Commissione permanente, cui era stato affidato l'esame del disegno di legge, in sede referente, ha ritenuto giusti-

ficata l'estensione del diritto di rettifica alle diffusioni radiotelevisive, dato l'accostamento di queste alla stampa periodica.

Si è ritenuto, però, opportuno di apportare degli emendamenti al testo originale. Per cui si è limitato il diritto di rettifica solo ai servizi giornalistici ed informativi radiofonici o televisivi che, evidentemente, sono più rassomiglianti alla stampa periodica.

Si è ritenuto ancora limitare il diritto di rettifica solo al caso che vengano attribuiti atti, fatti o dichiarazioni lesivi della dignità, e non anche per atti, fatti o dichiarazioni che potessero essere ritenuti contrari alla verità. Ciò si è fatto per contenere gli abusi in cui si poteva facilmente incorrere.

Altri emendamenti apportati agli articoli successivi al primo mirano a snellire la procedura e rendere più agevole l'espletamento delle incombenze conseguenti alle richieste di rettifica.

Pertanto, si invita il Senato ad approvare il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

CAROLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

I dirigenti dell'ente concessionario del servizio di radioaudizioni e televisione circolare, Radio Audizioni Italia, previsti dall'articolo 6 della convenzione, approvata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, sono tenuti a trasmettere, nei termini e con le modalità contenute nell'articolo 2, le rettifiche, dichiarazioni o risposte, delle persone alle quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, lesivi della loro dignità, o da esse ritenuti contrari alla verità, nei limiti di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Art. 2.

La rettifica, dichiarazione o risposta, contenuta nel tempo massimo di un minuto di trasmissione, è proposta, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario e viene effettuata, mediante lettura dell'atto stesso a cura dell'ente concessionario, entro tre giorni dalla notifica della intimazione, se si riferisce al giornale radio o al telegiornale; entro sette giorni se si riferisce ad altre rubriche o programmi radio o televisivi, rispettivamente nel radiogiornale, nel telegiornale o nelle rubriche o programmi che l'hanno determinata.

Art. 3.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo anzidetto, è punito con le pene previste dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1947, n. 48.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata, per estratto, a cura e a spese dell'ente concessionario, entro sessanta giorni dalla pronuncia, sul Radiocorriere TV e

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'ente concessionario dei servizi di radioaudizione e di televisione è tenuto a trasmettere le rettifiche richieste dalle persone alle quali siano stati attribuiti, nel corso dei servizi giornalistici ed informativi radiofonici o televisivi, atti, fatti o dichiarazioni lesive della loro dignità, purchè le rettifiche stesse non abbiano contenuto che possa dar luogo ad incriminazioni penali.

Art. 2.

La rettifica, contenuta nel tempo massimo di un minuto di trasmissione, è proposta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al presidente dell'ente concessionario, e viene effettuata, a cura del presidente stesso entro tre giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata, se si riferisce al giornaleradio o al telegiornale, ed entro sette giorni se si riferisce ad altri servizi informativi.

La rettifica stessa viene effettuata nel medesimo servizio che l'ha determinata.

Art. 3.

L'inosservanza dell'obbligo di trasmissione della rettifica è punita con le pene previste dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La sentenza di condanna deve essere letta per estratto, per una volta, rispettivamente o nel giornaleradio o nel telegiornale o nelle rubriche o programmi che hanno de-

(Segue: *Testo dei proponenti*).

letta, per una volta, rispettivamente o nel giornale-radio o nel telegiornale o nelle rubriche o programmi che hanno determinato la richiesta di rettifica, entro tre giorni dalla pubblicazione.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo della Commissione*).

terminato la richiesta di rettifica, entro tre giorni dalla pubblicazione.

Art. 4.

Soppresso.